

D.G.S.P. – UFFICIO V

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONTINGENTE, SCUOLE, CORSI E LETTORATI

I. INDICAZIONI GENERALI

Le proposte di conferma o di variazione dei posti di contingente relative alle istituzioni scolastiche e alle iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero dovranno essere formulate sulla base del numero degli studenti e delle classi/corsi extra-curricolari, oltre che di ogni altro elemento utile opportunamente esplicitato. Si potrà anche valutare la possibilità di destinare le unità aggiuntive dei docenti tra più tipologie di intervento all'interno della stessa circoscrizione consolare (esempio: tra scuole e corsi, tra più scuole).

Le proposte delle Sedi dovranno includere:

- i dati relativi alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le specifiche tabelle (Tabelle scuola A-B-C-D);
- i dati relativi alle iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, utilizzando le specifiche tabelle (Tabelle attività ex art. 10 del D.lgs. 64/2017 / corsi A-B-C-D);
- Dichiarazione relativa all'esercizio delle relazioni sindacali a livello di Sede in merito alle proposte di contingente previste per l'anno scolastico di riferimento (Contratto Collettivo Nazionale comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018). Nella dichiarazione si dovrà dare atto degli esiti delle relazioni sindacali con i rappresentanti sindacali esistenti a livello d'Ambasciata o d'Ufficio Consolare: informazione ai soggetti sindacali, allegando il verbale conclusivo di un eventuale confronto.
- le motivazioni a supporto delle proposte di conferma o variazione del numero dei posti in contingente;
- eventuali proposte di potenziamento dell'offerta formativa e di attività progettuali di cui al comma 1 del citato art. 18 del D.lgs. 64/2017. Anche a tale riguardo, come indicato in premessa, si potrà considerare la possibilità di impiego delle unità aggiuntive per più tipologie di intervento.

II. FORMAZIONE CLASSI

Ai fini della formazione delle classi nelle scuole ed istituti d'istruzione statali d'ogni ordine e grado si richiamano i parametri di riferimento, indicati nelle Disposizioni per la formazione delle classi, con riferimento al D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 *“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”*, cui è necessario attenersi.

Nel ricordare la responsabilità diretta dei Dirigenti scolastici (laddove presenti) nel procedimento di determinazione dei posti di contingente, come previsto dall'art. 64, comma 5, del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, è indispensabile documentare con particolare attenzione le richieste. Nella tabella che segue si riportano, distintamente per ordine e grado di scuola, i limiti minimo e massimo di alunni per classe fissati - di norma - dal citato D.P.R. n. 81/2009.

D.G.S.P. – UFFICIO V

LIMITI MINIMI E MASSIMI AI SENSI DEL D.P.R. n. 81/2009

D.P.R. n. 81/2009	numero minimo di alunni (classi iniziali e successive alla prima)	numero massimo di alunni classi iniziali
Art. 9 Scuola dell'infanzia	18	26 (eccezionalmente fino a 29)
Art. 10 Scuola primaria	15	26 (se residuano resti, fino a 27)
Pluriclassi	8	18
Art. 11 Scuola secondaria di I grado	18	27 (se residuano resti, fino a 28; elevabili a 30 solo nel caso di un'unica prima)
Pluriclassi		18
Art. 16-17 Scuola secondaria di II grado	27	30
- mantenimento cl. finali	10	
- mantenimento cl. intermedie	22	
- classi articolate	27 totali - con almeno 12 alunni per il gruppo minoritario	

Per quanto riguarda le scuole paritarie italiane all'estero, il limite minimo è di 8 unità in tutti i gradi e ordini scolastici, comprese le classi articolate e le pluriclassi. Si può comunque derogare al numero minimo per classe in presenza di una "relazione della Rappresentanza diplomatico-consolare che ne dichiara i motivi e comunque per un solo anno scolastico" (D.I. n. 4716/09, art. 3, comma 5).

I Dirigenti scolastici non potranno accogliere nuove domande di iscrizione qualora esse comportino:

- 1. la costituzione di classi con numero di alunni superiore al limite massimo fissato per i vari ordini e gradi di scuola dal D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009;**
- 2. lo sdoppiamento delle classi.**

Si ricorda, inoltre, che con riferimento alle opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale 24, 27, fino a 30 e 40 ore (tempo pieno) per la scuola primaria; 30, 36 elevabili fino a 40 (tempo prolungato) per la scuola secondaria di I grado, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto della consistenza di organico.

La normativa citata nel presente messaggio è reperibile sul sito del MIUR all'indirizzo www.istruzione.it.

III. ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE EX ART. 10 DEL D.lgs. 64/17

L'articolo 10 del D. D.lgs. 64/2017 contempla sia attività di natura curricolare che corsi extra-curricolari. Ai fini della formazione dei corsi di lingua e cultura italiana si riportano i seguenti parametri di riferimento cui è necessario attenersi;

- il numero minimo di studenti per istituire un corso è di 12 unità, evitando, per quanto possibile, la formazione di pluriclassi nonché l'accorpamento di studenti del livello di scuola primaria e di scuola secondaria di I° grado;
- potranno essere formulate richieste anche con riferimento alla secondaria di secondo grado;
- in caso si renda necessario costituire una pluriclasse il numero minimo non potrà essere inferiore a 8 studenti.

IV. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

IV/1 Personale docente

A - Scuole statali – alla luce di quanto delineato nel Decreto Interministeriale n. 267/4642 del 3 settembre 2002, questa Amministrazione provvede di norma con personale di ruolo alla copertura di cattedre e di posti che, dopo la formazione delle classi, hanno un orario complessivo costituente cattedra. Per gli insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra si rimanda a quanto previsto dagli artt. 23 e 31 del D.Lgs. 64/2017.

Si rammenta ai dirigenti scolastici la necessità di adeguare gli ordinamenti e i quadri orari del primo ciclo di istruzione a quanto previsto dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 e dal D.I. del 6 agosto 2015 n. 4434.

Per le scuole secondarie di secondo grado, l'ordinamento e i quadri orari sono stabiliti dai seguenti DD.II. che applicano il riordino del secondo ciclo alle istituzioni scolastiche italiane all'estero:

- D.I. del 10 agosto 2010 n. 4269 – Istituti Tecnici “*Amministrazione, finanza e marketing*” e “*Costruzione, ambiente e territorio*”;
- D.I. del 10 agosto 2010 n. 4270 – Liceo classico, linguistico, scientifico e scientifico opzione scienze applicate;
- D.I. del 6 settembre 2012 n. 4460 – Liceo artistico (indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia), musicale e coreutico, scienze umane e scienze umane opzione economico-sociale.

Al fine di poter tempestivamente prevedere le esigenze di organico, il numero degli alunni e delle classi dell'a.s. 2019/2020 dovrà fondarsi su dati disponibili o proiezioni attendibili riferite all'andamento dell'ultimo triennio.

In ogni caso, dovrà essere evitato lo sdoppiamento di classi. Dovranno inoltre essere accuratamente monitorate le iscrizioni alle classi prime di ogni ciclo al fine di evitare l'aumento di classi.

B – Scuole paritarie – a prescindere dall'assegnazione dei posti di contingente MAECI, gli enti gestori delle Scuole paritarie debbono poter garantire autonomamente il funzionamento dell'istituzione scolastica.

D.G.S.P. – UFFICIO V

C – Iniziative per la lingua e la cultura italiana (Corsi extra-curricolari e attività didattiche curricolari) – al fine di prevedere tempestivamente le esigenze di organico, il numero degli alunni e delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 dovrà fondarsi su dati disponibili e proiezioni attendibili riferite all'andamento dell'ultimo triennio.

L'eventuale assegnazione di personale docente sarà valutata in rapporto alla consistenza numerica dei corsi e delle attività didattiche proposte e agli elementi forniti dalle Sedi per il miglioramento dell'offerta formativa. I docenti saranno prioritariamente assegnati per quelle iniziative integrate nel curriculum scolastico delle scuole locali.

Il personale docente di ruolo non potrà di norma essere utilizzato nei corsi per adulti, fatti salvi casi eccezionali che dovranno essere espressamente autorizzati dall'Ufficio V della D.G.S.P. su proposta motivata della Sede.

D – Lettorati – Le proposte di mantenimento, soppressione e/o variazione devono essere formulate dalle Università, utilizzando lo specifico modulo.

Occorrerà formulare valutazioni sui lettori esistenti, con particolare riguardo all'orario effettivo di insegnamento del lettore presso l'Università, al numero degli studenti cui l'intervento è rivolto, all'impatto dell'attività svolta dai lettori in termini di efficacia operativa e di immagine. È necessario indicare altresì se si richiedono l'attribuzione o il mantenimento degli incarichi extra-accademici.

È altresì richiesto di corredare la domanda con notizie in merito ad eventuali contributi a valere sul capitolo 2619, piano gestionale 2, erogati da questo Ministero (DGAP, Ufficio VII) a favore dell'Università richiedente.

(orario di servizio dei docenti)

In merito all'orario di servizio dei docenti, si richiama quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 64/2017. Inoltre, si precisa che:

1. l'attività di servizio per ogni docente dovrà essere prestata in non meno di cinque giorni settimanali (anche per i lettori). Laddove l'attività scolastica delle scuole straniere sia organizzata su quattro giorni, sarà cura del dirigente scolastico (o del Capo Missione, laddove non sia presente un dirigente scolastico), sulla base delle proposte del collegio dei docenti, definire i criteri e le modalità di svolgimento delle attività per il quinto giorno;
2. si richiama altresì l'attenzione sulla necessità di compilare con cura la voce "Orario scolastico" inserita nelle apposite tabelle relative a ciascun ordine di scuola, anche con riferimento ai corsi e ai lettori.

IV/2 Personale amministrativo

L'assegnazione di personale amministrativo è prevista unicamente per le Scuole statali e per gli Uffici Scolastici sulla base della dimensione e complessità delle attività e tenendo conto del limite di 674 unità complessive previste dal D.Lgs. 64/2017.

IV/3 Personale Dirigente

Analogamente a quanto indicato per il personale docente e amministrativo, si invitano i Titolari delle Sedi diplomatiche e consolari a voler cortesemente indicare per l'anno scolastico in

D.G.S.P. – UFFICIO V

riferimento la conferma o la variazione dei posti di Dirigente scolastico attualmente istituiti nella circoscrizione consolare.

Nel presentare la propria motivata richiesta, i Titolari delle Sedi faranno riferimento all'art. 18 del D.Lgs. 64/2017.